

**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 c.p.c.**

PER **PRIVITERA GIUSEPPE**, nato a Messina in data 17/12/1978 e residente in via Nuova Russo 91/A Furnari (Messina), C.F.: PRVGPP78T17F158K, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv. Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento in oggetto al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

APPELLANTE

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- USR TOSCANA (C.F. 80007150503), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- I.C. MONTESCUDAIO I.O. GRISELLI DI MONTESCUDAIO (C.F. 92004560501), in persona del Dirigente *pro tempore*.

Rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Via degli Arazzieri, 4, 50129 Firenze FI.

APPELLATI



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA**

della **Sentenza n. 24/2024** resa dalla **Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno**, **non notificata e pubblicata in data 10/03/2024** nella causa R.G. n. 120/2023, Giudice del Lavoro Dott.ssa Federica Manfrè, promossa con ricorso depositato il giorno 13.02.2023, avente ad oggetto: pubblico impiego, personale ATA, punteggio di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA, *pieno riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina*.

\*\*\*

**RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Giuseppe Privitera, iscritto nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di terza fascia per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Toscana e l'I.C. Montescudaio I.O. Griselli, domandando che gli venisse riconosciuto il maggior punteggio - nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA - per aver svolto "il servizio militare obbligatorio" dal 16.5.2000 al 10.3.2001.

In particolare ha lamentato la mancata attribuzione di 6 punti per il suddetto servizio militare "non svolto in costanza di nomina" sostenendo la violazione degli artt. 52 Cost. e 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.

Ergo, il petitum giudiziario si è sostanziato nella richiesta di riconoscimento del pieno punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio - espletato dal 16 maggio 2000 al 10 marzo 2001 - per ciascun profilo di appartenenza del ricorrente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico), con conseguente attribuzione del punteggio corretto nelle graduatorie definitive di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. Montescudaio I.O. Griselli, valide per il triennio 2021/2024, e precisamente: 15,90 punti per il profilo di assistente amministrativo e 15,20 punti per il profilo di collaboratore scolastico.



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

In merito alla causa petendi, il Privitera ha ritenuto che la mancata attribuzione di tali 6 punti per il servizio militare avesse violato:

-L'art. 52 della Costituzione, concernente il dovere di difesa della patria e i diritti correlati dei cittadini;

-L'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, disciplinante il riconoscimento del servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie scolastiche;

-L'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, che concerne la parità di trattamento dei dipendenti pubblici.

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e domandando il rigetto.

---

La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa, dal Tribunale livornese, con sentenza n. 24/2024 pubblicata il 10/03/2024.

\*\*\*\*\*

**IN DIRITTO**

**INDIVIDUAZIONE DEL QUANTUM APPELLATUM E CIRCOSCRIZIONE DELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI GRAVAME. PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATE.**

La sentenza indicata in epigrafe viene impugnata integralmente nella parte in cui afferma quanto segue:

*a) Sulla ritenuta infondatezza del ricorso:*

"Nel merito il ricorso è infondato per i motivi che, in applicazione del principio della ragione più liquida, si vanno ad esporre, tramite richiamo – ex art 118 disp att. cpc – delle argomentazioni,



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

condivisibili, della sentenza del Tribunale di Ancona del 14.9.2022 (e già riprese nella sentenza n. 389/2023 dell'intestato Tribunale)".

### *b) Sulla distinzione del Servizio di Leva:*

Secondo il Tribunale di Ancona, infatti, << Occorre distinguere ...la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) ...afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie...Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria...".

### *c) Conclusione del Tribunale*

"La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici".



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

*d) Normativa e Giurisprudenza citata.* "D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma. Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detti il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato "a tutti gli effetti" ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni";

### *e) Regola Speciale.*

"Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro; in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso "a tutti gli effetti" deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo";

### *f) Intrinseca Ragionevolezza*

"Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento";

### *g) Conclusione Finale*



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

"Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato; al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo".

*h) Legittimità del DM 50/2021.*

"Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021, laddove si afferma che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

*l) Rigetto del Ricorso*

"Orbene, alla luce di tali principi deve concludersi per il rigetto del ricorso".

---

In sostanza, il Giudice di prime cure:

-ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando la sentenza del Tribunale di Ancona del 14.9.2022;



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

-ha affermato che il DM 50/2021 avrebbe introdotto una distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di rapporto di lavoro e quello svolto prima dell'assunzione, attribuendo a quest'ultimo un punteggio inferiore;

-ha ritenuto, più in generale, legittima e ragionevole la normativa che assegna un punteggio diverso per il servizio di leva, a seconda che questo sia stato svolto durante un rapporto di lavoro o prima di avere un impiego.

\*\*\*

**MOTIVI DI DIRITTO**

**ERRONEA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 66/2010 DA PARTE DEL TRIBUNALE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) E DIRITTO AL LAVORO (ART. 4 COST.). IL SERVIZIO MILITARE VA VALORIZZATO IN OGNI CASO, A PRESCINDERE DALLA CONTEMPORANEA ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON LA P.A.**

Il giudice di prime cure ha adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, focalizzandosi esclusivamente sul servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Questa tesi minoritaria ha limitato indebitamente la portata della norma, contraddicendo l'intenzione del Legislatore di valorizzare il servizio militare e introducendo una forma di discriminazione ingiustificata tra chi abbia prestato il servizio in costanza di rapporto e chi no, nonostante entrambi i servitori abbiano adempiuto ad un dovere verso la Nazione.

Non è un caso che l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 abbia stabilito che il periodo di servizio militare sia valido a tutti gli effetti, indipendentemente dalla costanza di rapporto di lavoro, e che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, abbia chiarito come il servizio militare debba essere valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (che prevede la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio dei servizi prestati presso enti pubblici “anche se svolto in pendenza di rapporto di lavoro”).



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*Argomentazione avallata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 789/2023, laddove ha rilevato come il D.M. 50/2021 abbia limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, il quale prevede che il servizio militare sia valido a tutti gli effetti.*

Tra l'altro, quanto esposto dal Tribunale livornese contrasta chiaramente con i principi costituzionali di eguaglianza (Art. 3 Cost.) e diritto al lavoro (Art. 4 Cost.), posto che il servizio militare deve essere valorizzato in ogni caso, a prescindere dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (Si cita, ancora una volta, la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 789/2023, ossequiosa dell'art. 52 della Costituzione, nella parte in cui sancisce che l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino).

Il ragionamento motivazionale della Corte si è basato sui seguenti punti chiave:

- **Il D.M. 50 del 03.03.2021, nel prevedere che il servizio militare sia valutato solo se svolto in costanza di nomina, ha limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scolastico), normativa di rango superiore, secondo cui il servizio militare è valido a tutti gli effetti;**
- **Tale limitazione contrasta con l'art. 52 della Costituzione, che sancisce come l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino;**
- **La Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, ha chiarito che il servizio militare vada valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010;**
- **L'art. 2050 di cui sopra, citato dal Giudice di Prime Cure, va interpretato nel senso che il servizio di leva e quello civile sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, “anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro”.**





## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

**Riepilogando, la Corte Milanese ha ritenuto illegittima la previsione del D.M. che consente la valutazione per intero del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, riconoscendo al ricorrente il diritto al maggior punteggio per il servizio militare prestato successivamente al diploma.**

---

Ed ancora, l'ulteriore sentenza n. 41894/2021 della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della valutazione del servizio militare di leva, sostenendo che l'articolo 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, che riconosce validità a tutti gli effetti al periodo di servizio militare di leva o per richiamo e al servizio civile sostitutivo, debba essere interpretato nel senso di attribuire un punteggio utile anche ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro.

*Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero e dal Primo Giudicante*, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 non è limitato alla sola ricostruzione di carriera post-assunzione in ruolo, ma assume una portata più ampia che comprende anche la valutazione dei titoli nelle graduatorie.

Ancor meglio, l'articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che il servizio militare debba essere valutato nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, sia in pendenza di rapporto di lavoro che al di fuori di esso.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha delineato un principio secondo cui il servizio militare di leva deve essere considerato quale titolo di merito nei concorsi pubblici, indipendentemente dal contesto in cui è stato prestato. Questo principio si pone in contrasto con l'interpretazione, senza dubbio minoritaria, espressa dal Consiglio di Stato (richiamata dal citato Tribunale di Bergamo) nella sentenza Reg. Prov. Coll. n. 11602/2022, che ha attribuito un punteggio inferiore al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di lavoro in essere.

**II) ILLEGITTIMA E DISCRIMINATORIA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CHI HA PRESTATO IL SERVIZIO DI LEVA IN COSTANZA DI RAPPORTO E CHI INVECE**



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

**NON AVEVA UN IMPIEGO IN CORSO, PUR AVENDO ENTRAMBI ASSOLTO IL PROPRIO DOVERE VERSO LA NAZIONE. NON SUSSISTE ALCUNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE PER TALE DIFFERENZIAZIONE.**

Da un punto di vista sistematico e logico, l'interpretazione della Corte di Cassazione appare più coerente con il principio di tutela del servizio militare quale esperienza di valore per la collettività, che non dovrebbe essere sminuita in base al contesto in cui è stata prestata. Inoltre, tale interpretazione evita discriminazioni tra chi ha prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro e chi lo ha fatto al di fuori di tale contesto, garantendo un trattamento equo e uniforme a tutti i cittadini che hanno adempiuto ai loro doveri verso la Nazione.

L'articolo 84 del DPR n. 417/1974 disciplinava il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini della carriera dopo l'assunzione in ruolo, collegandosi all'articolo 81 dello stesso DPR e, attraverso questo, all'articolo 3 del DL n. 370/1970. Ebbene, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/1994, le disposizioni relative al riconoscimento del servizio militare sono state integrate nel nuovo testo unico, in particolare nell'articolo 485 che regola il riconoscimento del servizio militare ai fini della carriera del personale scolastico. L'articolo 676 del D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che le disposizioni contenute nel testo unico si applicano nella formulazione ivi risultante, il che significa che le norme precedenti, tra cui quelle del DPR n. 417/1974, sono state assorbite e sostituite da quelle del nuovo testo unico.

Per quanto concerne la disciplina generale della leva, l'articolo 77 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237, nel testo modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, conteneva disposizioni che sono state poi sovrapponibili a quelle dell'articolo 2050, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 66/2010. Questo articolo stabilisce che i periodi di servizio militare sono valutabili nei concorsi pubblici e che tale valutazione è possibile anche se il servizio è stato prestato in pendenza di rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, ancora una volta, ha osservato che la disposizione dell'articolo 2050 del D.Lgs del 2010, in una lettura integrata con il comma precedente, non limiti la valutazione dei periodi di servizio militare nei concorsi pubblici ma ne costituisca una specificazione, confermando che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili ai fini concorsuali.



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Questa autorevole tesi è in linea con il principio costituzionale di cui all'articolo 52, comma 2, della Costituzione, che riconosce l'importanza del servizio obbligatorio per la nazione e ne promuove la valutazione a fini concorsuali o selettivi.

Ergo, il riferimento all'articolo 485 del D.Lgs. n. 297/1994, all'articolo 77, comma sette e otto, del DPR n. 237/1964, e all'articolo 2050, commi uno e due, del D.Lgs. n. 66/2010, indica che il servizio militare di leva deve essere valutato nei concorsi pubblici e per l'accesso ai ruoli pubblici, in maniera non inferiore alla valutazione prevista per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *“valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi **senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico.**

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò si aggiunge non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

Ed inoltre, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: *“[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”*.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile di interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui si inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

**Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022**, pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)". Per i Giudicanti *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici..."*. In definitiva, *"una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica"*.

Il Consiglio di Stato (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – ha rappresentato quanto segue: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione"*.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

**Orientamento poi confermato con l'ulteriore sentenza n. 266/2023, sempre Consiglio di Stato, giudizio r.g. 1954/2022.**

Sulla questione è intervenuta, risolutivamente, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014.

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *“secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485,*



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*comma VII citato, che il sistema generale va connesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto alla analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”.*

Sulla fattispecie si è espresso infine il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con sentenza del 04.05.2022, il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con sentenza del 11.05.2022, e il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenze n. 7550/2022 e n. 7551/2022 pubbl. il 23/09/2022.

## SUI PIÙ RECENTI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA: CORTI D'APPELLO DI ROMA E ANCONA

Di recente la Corte d'appello di Roma, nell'ambito del contenzioso r.g. 2717/2022, si è espressa su caso sostanzialmente sovrapponibile con la **sentenza n. 742/2024 (allegato 2)**, riformando la sentenza n. 335/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo, enunciando quanto segue: “*L'appello è fondato. 7. Invero, vale osservare che con sentenza n. 41894/2021 la Suprema Corte è intervenuta sulla materia d'interesse affermando quanto segue: “... Con l'unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato -ai sensi dell'articolo 360 n.3 cod.proc.civ.- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, dell'articolo 2, comma sei, DM nr. 44/2011 e dell'art. 2050 del d.lgs. nr. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine). 2. Il ricorso va rigettato, sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a*



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. **Ciro Santonicola**  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui segue.*

*.Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. nr. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».*

***4. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».***

*5. Secondo il Ministero ricorrente, l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.*

***6. Tale interpretazione non è corretta.***

*7. L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all'articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo l'assunzione in ruolo.*

*8. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».*





## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*9. Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 nr. 237- nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958- conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010.*

*10. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non è corretta nella parte in cui il giudice dell'appello si è limitato a rilevare la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. nr. 66/2010, senza esaminare le disposizioni del precedente articolo 77 DPR nr. 237/1964.*

*11. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

*12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del D.Lgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione -coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.*

*13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va connesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma ii, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi*





**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. **Ciro Santonicola**  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

***prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno).***

*14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. ...”.*

*8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsi e che richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.*

***9. Di conseguenza, sussiste il diritto dell'appellante, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione ivi comprese le graduatorie di terza fascia ATA vigenti nel triennio 2021/2023, alla valutazione per intero del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge.***

***10. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va pronunciata conforme declaratoria”.***

Dello stesso avviso anche **Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 152/2023 pubbl. il 28/03/2023 RG n. 334/2022**, che si produce, unitamente a tutti gli altri precedenti richiamati (allegato 3).

---

**CONCLUSIONI**

**P.Q.M.**

Il Sig. PRIVITERA GIUSEPPE (C.F. PRVGPP78T17F158K), come sopra rappresentato e difeso, chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di volersi così pronunciare:



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

-Riformare integralmente la Sentenza n. 24/2024 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno, non notificata e pubblicata in data 10/03/2024 nella causa R.G. n. 120/2023, Giudice del Lavoro Dott.ssa Federica Manfrè, promossa con ricorso depositato il giorno 13.02.2023 e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso R.G. n. 120/2023, iscritto a ruolo generale il giorno 13.02.2023, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno, finalizzate al riconoscimento del diritto dell'appellante, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione e per i profili professionali di interesse, alla valutazione per intero del punteggio per il servizio militare e/o assimilato non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

*Si insta, infine, affinché la Cancelleria del Tribunale di Livorno proceda alla trasmissione del fascicolo di primo grado relativo al procedimento n. r.g. 120/2023 (Giudice dott.ssa Federica Manfrè), alla Cancelleria della Corte d'Appello di Firenze, ai fini della trattazione del ricorso in appello.*

Si allega:

- 1) Sentenza Corte di Appello di Milano;
- 2) Sentenza Corte di Appello di Roma;
- 3) Sentenza Corte di Appello di Ancona;
- 4) *Copia conforme della sentenza impugnata;*
- 5) Ulteriori precedenti favorevoli.

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Si precisa che il ricorrente risulta esente dal versamento, come da autocertificazione reddituale che si produce.*



**STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*Salvis iuribus.*

Castellammare di Stabia (NA)

21.05.2024

*Avv. Aldo Esposito*

*Avv. **Ciro Santonicola***

